



COMUNE DI L'AQUILA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 206 del 13.03.11

IL SINDACO

Premesso che, a seguito dell'apertura nel Centro Storico di numerosi esercizi pubblici ed attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande, si è assistito ad un notevole incremento del traffico veicolare e pedonale nelle ore serali e notturne dei giorni di giovedì e sabato con particolare riguardo alle seguenti vie e piazze:

- Piazza Battaglione Alpini;
- Piazza Regina Margherita;
- Corso Vittorio Emanuele II;
- Via Garibaldi;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione pedonale e veicolare;

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, 7 e 37 del D. Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della Strada);

Visto il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada);

Visto il D. Lgs 267/2000, (Testo Unico degli Enti Locali);

Vista l'ordinanza nr. 420 del 6 settembre 2011 avente ad oggetto "Misure per prevenire e contrastare l'abbandono del vetro su suolo pubblico e l'abuso di alcol",

ORDINA

l'istituzione della **chiusura al transito veicolare eccetto residenti** e del **divieto di sosta con rimozione forzata** di:

- **Piazza Battaglione Alpini;**
- **Piazza Regina Margherita;**
- **Corso Vittorio Emanuele;**
- **Via Garibaldi** (tratto compreso tra l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Chiarino),

nelle seguenti giornate:

- dalle ore 20.00 del **15 settembre 2011** alle ore 01.00 del **16 settembre 2011**;
- dalle ore 20.00 del **17 settembre 2011** alle ore 01.00 del **18 settembre 2011**;
- dalle ore 20.00 del **22 settembre 2011** alle ore 01.00 del **23 settembre 2011**;
- dalle ore 20.00 del **24 settembre 2011** alle ore 01.00 del **25 settembre 2011**;
- dalle ore 20.00 del **29 settembre 2011** alle ore 01.00 del **30 settembre 2011**.

La validità della presente ordinanza è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica verticale, supportata da adeguata transennatura, a carico del Servizio Ricostruzione Pubblica – Ufficio Segnaletica.



COMUNE DI L'AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

La presente ordinanza sarà notificata a:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al IX Reggimento Alpini;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila;
- Al Comando Provinciale Corpo Forestale L'Aquila;
- Al Servizio Ricostruzione Pubblica – Ufficio Segnaletica;
- All'Albo Pretorio;
- Alla A.S.L. N. 4 servizio 118;
- All'ASM;
- All'AMA.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R.n.495/1992.

L'Aquila, 13.03.11

Magg. Lucio Di Bernardino

IL DIRIGENTE
(Dott. Eugenio Vendrame)